



Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

1. Situazione iniziale

- 1.1. In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC) l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), è autorizzato a designare norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.
- 1.2. Le norme tecniche armonizzate designate dalla Commissione europea nell'ambito della concretizzazione della direttiva 2014/53/UE² sono elencate nella comunicazione 2018/C 326/04³. La Commissione ha aggiornato questa comunicazione con le decisioni di esecuzione (UE) 2020/167⁴, (UE) 2020/553⁵ e (UE) 2020/1562⁶.

¹ RS 784.10

² Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, p. 62.

³ GU C 326 del 14.09.2018, p. 114

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 34 del 6.2.2020, p. 46.

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2020/553 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, GU L 127 del 22.4.2020, p. 22.

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1562 della Commissione del 26 ottobre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie, radar primari di sorveglianza, ricevitori di radiodiffusione sonora, apparecchiature per telecomunicazioni mobili internazionali e sistemi radio fissi, GU L 357 del 27.10.2020, p. 29.

2. Designazione

- 2.1. D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa:
- a. le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al punto 1.2;
 - b. le seguenti norme tecniche, elaborate dall'Ufficio stesso:

<i>Riferimento del documento</i>	<i>Riferimento del documento sostituito</i>	Requisito essenziale OIT
Titolo del documento	Limite di validità del documento sostituito	
<i>NT-3002 VI.3.0</i>	<i>v1.2.0</i>	art. 7 cpv. 2
Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei	12.06.2017	
<i>NT-3003 VI.1.0</i>	<i>v1.0.0</i>	art. 7 cpv. 2
Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case	12.06.2017	
<i>NT-3004 VI.1</i>	<i>v1.0</i>	art. 7 cpv. 2
Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori	12.06.2017	

- 2.2. La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni né gli allegati nazionali o elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente

La presente designazione sostituisce la designazione del 12 maggio 2020⁷.

4. Consultazione e ottenimento

Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:

- a. consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, casella postale, 8404 Winterthur, www.snv.ch;
- b. ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

⁷ FF 2020 3961

5. Conformità ai requisiti essenziali

Quali requisiti essenziali dell'OIT una norma tecnica è atta a concretizzare, lo si evince dalla comunicazione 2018/C 326/04, delle decisioni di esecuzione (UE) 2020/167, (UE) 2020/553 e (UE) 2020/1562 come pure dalla seguente tabella di equivalenza:

Requisito essenziale OIT	Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE
art. 7 cpv. 1 lett. b	art. 3.1.b
art. 7 cpv. 2	art. 3.2
art. 7 cpv. 3 lett. a	art. 3.3.a
art. 7 cpv. 3 lett. b	art. 3.3.b
art. 7 cpv. 3 lett. c	art. 3.3.c
art. 7 cpv. 3 lett. d	art. 3.3.d
art. 7 cpv. 3 lett. e	art. 3.3.e
art. 7 cpv. 3 lett. f	art. 3.3.f
art. 7 cpv. 3 lett. g	art. 3.3.g
art. 7 cpv. 3 lett. h	art. 3.3.h
art. 7 cpv. 3 lett. i	art. 3.3.i

17 novembre 2020

Ufficio federale delle comunicazioni:
Bernard Maissen